



ASNALI – COLF : Associazione Nazionale Autonomi Liberi

Imprenditori - Colf

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Sede Legale: Via S. Croce in Gerusalemme n. 67 - 00185 ROMA

VERBALE N. 1 DEL 09.02.2017

DELIBERA N° 2

L'anno duemila e diciassette il mese di Febbraio, il giorno nove, alle ore 16,30 a Roma presso il Mercure Roma West Hotel sito in Viale degli Eroi di Cefalonia n. 301, si è riunito il Consiglio Nazionale dell'ASNALI - COLF, per discutere e deliberare, tra l'altro sul seguente argomento posto all'o.d.g.:

- Integrazione e modificazione atto Costitutivo e Statuto dell'ASNALI – COLF.

Assume la Presidenza la sig.ra Alifraco Natalia, svolge le mansioni di Segretario Verbalizzante il Sig. Del Fiesco Alessandro. Sono presenti all'Assemblea i Consiglieri Nazionali, i cui nominativi sono riportati nella delibera n. 1 di insediamento. Il presidente verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara la validità dell'Assemblea ed invita i presenti a discutere sull'argomento posto all'o.d.g.

Su tale argomento, il Segretario Nazionale, evidenzia ai componenti del Consiglio Nazionale la necessità di provvedere ad integrare e modificare sia l'Atto Costitutivo, sia lo Statuto dell'Asnali - Colf: questa esigenza è ritenuta fondamentale a fronte di un contesto sociale in continua trasformazione. L'Assemblea del Consiglio Nazionale dell'Asnali - Colf, condividendo l'analisi del Segretario Nazionale, con votazione unanime

delibera

di integrare con modificazione sia l'Atto Costitutivo, sia lo Statuto dell'Asnali - Colf, i cui nuovi testi vengono allegati alla presente delibera. L'Assemblea, infine, incarica il Segretario Nazionale – Natalia Alifraco - o suo delegato, a depositare presso l'Agenzia delle Entrate il presente verbale nonché i relativi allegati: Atto Costitutivo e Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Natalia Alifraco

(Alifraco Natalia)

Il Segretario Verbalizzante

Alessandro Del Fiesco

(Del Fiesco Alessandro)

2017

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 4918	Sorto 3	REGISTRATO CON EURO 230,00	IL DIRIGENTE
	Data 23 MAG.			





ATTO COSTITUTIVO

ASNALI - COLF - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori - Colf

AAAAAAAAA

E' costituito, con durata illimitata, l'**ASNALI - COLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LIBERI IMPRENDITORI - COLF**. L'**ASNALI - COLF** è un' Organizzazione Sindacale non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica. L'**ASNALI - COLF** è costituito dalle Associazioni Regionali, Provinciali, Territoriali e Zonali. L'**ASNALI - COLF** ha la sede legale in Roma ed opera su tutto il territorio nazionale ed estero, dove ha facoltà di istituire sedi secondarie. L'**ASNALI - COLF** non ha finalità di lucro. I suoi compiti istituzionali e la sua compagine associativa sono riportati nello statuto. L' Associazione Nazionale, attraverso i suoi organi statutari, si occupa delle politica generale degli associati, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il territorio nazionale al fine di garantire un *modus operandi* omogeneo sul territorio nazionale. All'Associazione Nazionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, le politiche strategiche da adottare, l'applicazione della migliore metodologia di controllo nonché l'istituzione di proprie sedi all'Estero. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei suoi principi ispiratori. I servizi di assistenza sindacale, che rientrano tra le finalità istituzionali della Associazione sindacale sono di competenza sia dell'**ASNALI - COLF** Nazionale, sia delle Associazioni Periferiche, le quali, in assoluta autonomia decidono la promozione degli stessi. L' Associazione, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana, che fondano la realtà organizzativa dello Stato sul lavoro, esplica la sua democraticità nell'impegno a sostenere, favorire e difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale. L'**ASNALI - COLF** rifiuta un organigramma classista del mondo del lavoro, rivendicando la dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione. Alla stessa stregua della Costituzione Italiana, L'**ASNALI - COLF** ripudia la guerra, il razzismo ed ogni forma di violenza e discriminazione sociale, economica, culturale, religiosa. Fondamenti della vita democratica dell'**ASNALI - COLF** sono la libera elezione delle cariche statutarie, la sovranità dell'Assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, un serio e costante programma aperto a cogliere, nel rispetto delle diverse esigenze inerenti la produzione e lo sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui l'associazione vuol essere parte attiva. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti, a qualsiasi titolo, nonché dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti dallo statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge. Inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità. L'**ASNALI - COLF** è stato costituito a Roma in data 28/01/2011 dal Congresso Nazionale dell'**ASNALI - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori**, Verbale n. 2, delibera n. 9.

Il Presidente dell'Assemblea

Notabile Alfano

(Alfraco Natalia)

II

Segretario Verbalizzante

Alfraco del Fiesco

(Del Fiesco Alessandro)





STATUTO
ASNALI - COLF
Associazione Nazionale Liberi Imprenditori - COLF
CAPITOLO I° - STRUTTURA NAZIONALE
ART. 1 - PRINCIPI COSTITUTIVI

E' costituita a norma dell'art. 36 C.C., l'ASNALI - COLF - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori - COLF. L'ASNALI - COLF è una Organizzazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica, con durata illimitata, promossa dall'As.N.A.L.I. Nazionale; la sua sede legale è corrente in Roma. L'ASNALI - COLF fonda la propria identità sul proselitismo e sul volontariato sindacale; opera su tutto il territorio nazionale ed estero; è un'associazione no profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari;
- f) alla sovranità del Congresso degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni congressuali.

ART. 2 - COMPETENZE

La Struttura Nazionale, anche attraverso i suoi organi, si occupa della politica generale degli associati, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il territorio nazionale al fine di garantire un modus operandi omogeneo. Alla struttura Nazionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, le politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori.

ART. 3 - FINALITÀ

- Le finalità istituzionali dell'ASNALI - COLF sono dirette a:
- difendere gli interessi assistenziali, previdenziali e morali, sia collettivi sia individuali dei Datori di Lavoro domestico e dei Pensionati con assoluta obiettività e libertà;
 - tutelare gli iscritti in sede sindacale nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale;
 - rappresentare nelle contrattazioni collettive di lavoro, la categoria di appartenenza, nella stipula di accordi sindacali a qualsiasi livello per la tutela dei diritti degli associati;
 - offrire ai propri iscritti assistenza sindacale, previdenziale e fiscale, anche attraverso altri enti o strutture convenzionati;
 - sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di categoria di altri Paesi, comunitari ed extra-comunitari, con l'eventuale apertura di proprie sedi all'estero;
 - favorire la realizzazione della solidarietà sociale;
 - promuovere e realizzare, anche in collaborazioni con altre associazioni no profit, concrete iniziative a favore delle fasce più deboli che versano in disagiate condizioni economico-sociali;



- promuovere qualsiasi altra iniziativa a favore degli interessi generali degli associati.

ART. 4 - SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi di assistenza sindacale, previdenziale e fiscale che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Associazione Sindacale sono di competenza sia dell'ASNALI - COLF Nazionale, nonché delle strutture periferiche (Regionali, Provinciali, Territoriali e Zonali) le quali, in assoluta autonomia, qualora esistano le condizioni come previsto dall'articolo successivo del presente Statuto, decidono la promozione degli stessi; le predette strutture che non posseggono tali requisiti, per la sola gestione dei servizi, faranno riferimento alla struttura Nazionale.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Il legale rappresentante della struttura periferica, se ritiene che esistano le condizioni per attivare i servizi agli associati, deve:

- a) dotare la struttura di una adeguata sede;
- b) aprire il codice fiscale e/o partita iva;
- c) riunire l'Assemblea degli associati per l'elezione democratica degli Organi Statutari.

ART. 6 - AUTONOMIA

L'Associazione sindacale ha facoltà di aderire a Confederazioni Nazionali ed Internazionali. L'adesione ad una o più Confederazioni può essere deliberata dal Congresso Nazionale, come anche dal Consiglio Nazionale. Gli stessi Organi, nell'interesse generale degli associati hanno facoltà di revocare le adesioni in qualsiasi momento. Sia per le adesioni, nonché per le eventuali revoche assunte dal Consiglio Nazionale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale medesimo. L'autonomia dell'Associazione si estrinseca nell'assoluta indipendenza da partiti politici e da ogni e qualsivoglia forma di associazionismo avente finalità contrarie con il presente Statuto. Detta autonomia è posta a garanzia della libertà di coscienza e di pensiero dei propri iscritti.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e dai valori che comunque pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. In caso di scioglimento il patrimonio dell'ASNALI - COLF sarà devoluto, inderogabilmente, ad altra associazione che condivida le stesse finalità, gli stessi principi ed obiettivi.

ART. 8 - ENTRATE

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai contributi volontari degli iscritti, dal corrispettivo derivante dai servizi istituzionali resi agli associati e da qualsiasi altra, ed eventuale, liberalità. Le entrate dell'Associazione sono costituite, altresì, dai contributi sindacali erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente. Le quote associative dovranno essere accreditate sui c.c. della Sede Nazionale. L'esercizio finanziario dell'Associazione sindacale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 9 - I SOCI

SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione i cittadini italiani ed esteri che sono datori di lavoro di personale domestico o che comunque si occupano delle tematiche inerenti il rapporto di lavoro di collaboratori familiari, nonché eventuali esperti del settore. La qualifica di soci acquisisce con la sottoscrizione del modello di adesione e/o il versamento della quota associativa. I soci concorrono all'elezione delle cariche sindacali, alla vita democratica e alla gestione dell'Associazione, con pari dignità. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata alla stessa. La quota di adesione non



è frazionabile né riscaricabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. L'adesione all'Associazione non dà all'iscritto alcun diritto a remunerazione, né diretta né indiretta, al contrario, lo impegna al versamento della quota associativa annuale.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione ai vari livelli, i soci non potranno arrogare alcun diritto sul patrimonio sociale, dal momento che lo stesso sarà devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità. Il socio non in regola con il versamento annuale della quota associativa perde automaticamente tale status.

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della stessa attraverso il versamento di contributi volontari.

ART. 10 - CARICHE STATUTARIE

Tutte le cariche statutarie previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni secondo i principi democratici. Gli iscritti partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli organi in occasione dei Congressi. I dirigenti, eletti negli Organi Statutari dell'Associazione, se preventivamente autorizzati dal legale rappresentante della struttura di appartenenza, possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività. Agli stessi, l'organo statutario competente dell'associazione di appartenenza può concedere l'indennità di mandato nonché il trattamento di fine mandato, secondo le norme regolamentari di ciascuna associazione. Gli esperti possono svolgere attività sindacale e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro richiesta di adesione, ancor prima della loro iscrizione. Gli esperti onde poter assumere cariche elettive a livello nazionale dovranno avere un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni consecutivi. Gli altri iscritti per ricoprire cariche a livello nazionale dovranno avere un'anzianità di iscrizione di almeno due anni consecutivi.

ART. 11 – DIRIGENTI – DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti dell'Associazione che ricoprono anche incarichi sindacali all'interno della stessa, ai vari livelli, anche in regime commissariatale, sono tenuti all'osservanza, oltre a quanto disposto dal CCNL di categoria applicato, anche a quanto dettato dal presente Statuto, nonché all'eventuale regolamento attuativo interno. Il porre in essere una condotta contraria alle norme di cui sopra è lesiva degli interessi dell'Associazione e parte dei dipendenti-dirigenti, comporterà, per questi ultimi, la decadenza della carica sindacale. I provvedimenti summenzionati saranno adottati, previo parere vincolante, da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nelle more della decisione, il rappresentante della struttura, da cui dipende il dirigente-dipendente, può procedere alla sospensione dello stesso, in via cautelativa, dalla carica sindacale assunta. Il socio, il dirigente, il dipendente-dirigente, prendendo visione del presente Statuto, si impegna, nel caso in cui dovesse instaurare una controversia di natura sia extragiudiziale sia giudiziale contro l'Associazione, a ricorrere, prima di adire altre vie, alla Commissione Nazionale di Garanzia. Il mancato ricorso all'Organo di garanzia interno potrà essere valutato come comportamento grave contrario alle norme statutarie e quindi sanzionabile. I dirigenti, i dipendenti-dirigenti dell'Associazione a tutti i livelli sono obbligati ad utilizzare per l'assistenza agli associati i servizi promossi dall'Associazione stessa, pena la decadenza con effetto immediato dell'incarico di volontario sindacale conferito.





ART. 12 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione sindacale e/o dell'Associazione promotrice non sono incompatibili tra di loro. L'incarico di dirigente sindacale dell'**ASNALI - COLF**, della Associazione promotrice e degli Enti promossi dalla stessa, a qualsiasi livello di rappresentanza, non è incompatibile con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza dagli stessi.

ART. 13 - DECADENZA

L'incarico di volontario sindacale conferito a qualsiasi livello decade automaticamente, senza alcuna comunicazione e con effetto immediato, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- non aver provveduto al versamento anche di una sola quota associativa annuale;
- non utilizzare i servizi offerti dall'Associazione;
- rivestire contestualmente l'incarico di volontario sindacale e quello di Presidente/Segretario Nazionale di altra associazione sindacale;
- non si riscontrasse alcuna attività di proselitismo entro sei mesi dal conferimento dell'incarico sindacale.

ART. 14 – CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione, esso si riunisce in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Nazionale ed, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi delegati. Sarà cura del Segretario Nazionale comunicare ai delegati, per iscritto, la convocazione del Congresso, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione del Congresso.

ART. 15 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto dai seguenti delegati:

- a) I delegati rappresentanti delle strutture periferiche (Regionali, Provinciali, Territoriali e Zonali), italiane ed estere, regolarmente eletti dai relativi Congressi. Dette strutture periferiche, in occasione dei loro Congressi, autonomamente, possono eleggere un socio diverso dal legale rappresentante per partecipare al Congresso Nazionale;
 - b) I componenti del Consiglio Nazionale uscenti.
- I delegati di cui al punto "a" per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutte le strutture periferiche dell'Associazione.

ART. 16 – COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale, ha il compito di:

- esaminare e discutere la relazione del Segretario Nazionale;
- eleggere i membri del Consiglio Nazionale dei delegati;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- eleggere la Commissione Nazionale di Garanzia;
- delineare l'indirizzo dell'Associazione e le linee programmatiche;
- modificare in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione;
- deliberare su eventuali adesioni e/o revocche a Confederazioni Nazionali ed Internazionali;
- deliberare, valutandone l'opportunità, la promozione di altri settori da parte dell'Associazione;
- deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o dalla Segreteria Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Nazionale è presieduto da un delegato al Congresso eletto all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.



ART. 17 – CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Nazionale dei delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Sirdacale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di trentanove, compreso il Segretario Nazionale. I compiti del Consiglio Nazionale dei delegati sono:

- convocare il Congresso Nazionale;
 - attuare quanto deliberato dal Congresso Nazionale;
 - eleggere, in seno al Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale;
 - eleggere, in seno alla Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale;
 - attuare, qualora si verificasse l'urgenza, modifiche allo Statuto;
 - deliberare su eventuali adesioni e/o revocche a Confederazioni Nazionali ed Internazionali. Sia per le adesioni, nonché per le eventuali revocche, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
 - deliberare in merito ad eventuali provvedimenti di esclusione da parte della Segreteria Nazionale emesse nei confronti di Associazioni affiliate, qualora quest'ultime impugnassero il provvedimento in oggetto;
 - adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
 - deliberare l'eventuale indennità di mandato e il trattamento di fine mandato, nei confronti dei dirigenti sindacali;
 - approvare il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo entro il 31 Marzo di ogni anno;
 - assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale;
 - promuovere ed istituire centri studi, associazioni culturali, circoli ricreativi e culturali, ed ogni altra ed eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati.
- Il Consiglio Nazionale dei delegati è convocato dal Segretario Nazionale almeno una volta all'anno; in caso di inottemperanza potrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei Segretario Nazionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale dei delegati. La convocazione del Consiglio Nazionale dei delegati deve avvenire almeno dieci giorni prima la data dell'adunanza dello stesso. Il Consiglio è presieduto dal Segretario Nazionale. I membri del Consiglio rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se non partecipano a due adunanze consecutive dell'Organo senza darne giustificato motivo. Le adunanze dell'Assemblea del Consiglio Nazionale dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Nazionale.

ART. 18 – SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta da un minimo di tre componenti, compreso il Segretario Nazionale, ad un massimo di nove. La Segreteria è eletta dal Consiglio Nazionale dei delegati.

I compiti della Segreteria Nazionale sono:

- rappresentare l'Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi, secondo le direttive fornite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale dei delegati;
- predisporre il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo;
- promuovere i settori ed eleggere i responsabili degli stessi provvedendo, nell'interesse generale dell'Associazione, qualora ne ravvisi la necessità, al commissariamento degli Stessi;





• deliberare in merito all'ammissione, revoca e/o esclusione delle Associazioni che ne fanno richiesta e/o già affiliate;

- nominare, qualora ne ravvisi la necessità, il Tesoriere dell'Associazione;
 - promuovere ogni altra iniziativa che ritiene utile nell'interesse generale degli associati.
- La Segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale che ne cura la convocazione ogni qual volta lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione, con un preavviso di almeno tre giorni. La Segreteria Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Segretario.

ART. 19 – SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale dei delegati.

Il Segretario Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sindacale;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca il Consiglio Nazionale dei delegati, la Segreteria Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Periferiche;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con le Segreterie Periferiche;
- assicura la gestione unitaria dell'Associazione coordinando le Segreterie Periferiche, al fine di garantire l'omogeneità e la compattezza di indirizzo politico ed organizzativo;
- nomina i commissari per la costituzione delle strutture periferiche;
- nomina commissari per le strutture dei vari Stati Esteri;
- assume, nelle more della decisione da parte della Commissione Nazionale di Garanzia, ed in caso di estrema ratio, provvedimenti cautelativi disciplinari, di cui al presente Statuto;
- nomina i rappresentanti sindacali di tutti quegli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro, sottoscrive i relativi contratti di categoria;
- promuove e istituisce, in Italia e all'Estero, comparti di categoria;
- conservare la documentazione fiscale per i termini previsti dalla legislazione corrente in materia.

ART. 20 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Nazionale, nell'interesse generale degli associati, ha facoltà di eleggere il Segretario Nazionale Amministrativo il quale oltre ad occuparsi dei compiti amministrativi specifici, in assenza del Segretario Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, rappresenta l'Associazione ed assume, temporaneamente, tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario Nazionale.

ART. 21 – COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è un Organo a livello Nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione. I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci possono essere non legati da un rapporto associativo all'Associazione. L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio Nazionale dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale dei delegati. Inoltre, è illegittima la carica di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio Nazionale dei delegati.

I compiti di detto Organo sono:

- verificare la trasparenza e la correttezza finanziaria dell'Associazione;



- verificare il regolare pagamento di tutti gli oneri fiscali e contributivi dovuti dall'Associazione, in ottemperanza alle normative vigenti;
- verificare la regolare erogazione degli emolumenti ai propri dipendenti ;
- verificare la regolare erogazione delle indennità di mandato a favore dei propri dirigenti;
- controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente la documentazione contabile e fiscale;
- esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati o chiunque vi abbia diritto, ne avanzasse opposizione.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha, infine, l'obbligo di redigere una relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dalla Segreteria Nazionale, esprimendo il proprio parere sullo stesso.

ART. 22 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. La Segreteria Nazionale predispone il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo relativo all'anno precedente ed il Rendiconto Economico Finanziario Preventivo relativo all'anno in corso. Il rendiconto Economico Finanziario Consuntivo viene sottoposto al controllo del Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale è chiamato a redigere una relazione esprimendo il proprio parere. Il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo, il Rendiconto Economico Finanziario Preventivo, il parere del Collegio Nazionale dei Sindaci al Rendiconto economico Finanziario Consuntivo, vengono trasmessi al Consiglio Nazionale dei delegati per l'approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il trentuno Marzo di ogni anno.

ART. 23 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nella more della decisione del suddetto Organo, il legale rappresentante della struttura sindacale di riferimento può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale dell'Associazione sindacale;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione sindacale a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

ART. 24 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

La Commissione Nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso Nazionale e si identifica con quella dell'Associazione promotrice. Rappresenta l'Organo di garanzia statutaria dell'Associazione a tutti i livelli. Tale Organo è composto da cinque componenti.

I compiti della Commissione Nazionale di Garanzia sono:

- esaminare e pronunciarsi nelle controversie che possono insorgere tra gli associati e gli Organi dell'Associazione sindacale;
- esaminare e pronunciarsi sulle controversie che possono insorgere tra i dipendenti-dirigenti dell'Associazione e lo stesso;
- pronunciarsi entro trenta giorni sia su provvedimenti disciplinari presi dal Legale rappresentante della struttura di riferimento nei confronti dei propri iscritti, come previsto dal presente Statuto, sia sull'opportunità e sulla legittimità dei provvedimenti cautelativi assunti dai rappresentanti di struttura dell'Associazione ai vari livelli;
- instaurare corretto contraddittorio tra le parti, onde garantire regolare attività istruttoria;
- emettere pareri decisori nel merito delle controversie.





I pareri della Commissione devono essere inderogabilmente motivati. Sarà cura del Presidente della Commissione comunicare alla parte il provvedimento adottato, il quale ha valore esecutivo immediato.

La Commissione Nazionale di Garanzia ha altresì il potere di comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Le sanzioni previste sono:

- richiamo scritto;
- deplorazione con diffida;
- decadenza dalle cariche sindacali;
- espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, la Commissione può riaprire l'istruttoria per l'eventuale riforma del parere emesso.

ART. 25 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA LA SEDE NAZIONALE E LE STRUTTURE

PERIFERICHE

Le strutture periferiche dell'Associazione godono di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configurano quali enti giuridicamente autonomi, dotate di autonomia legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza le strutture periferiche dell'Associazione sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parti nelle relative controversie. L'Associazione a livello Nazionale, quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dalle strutture periferiche della stessa, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

CAPITOLO II° – STRUTTURA PERIFERICA REGIONALE

ART. 26 – PRINCIPI COSTITUTIVI

L'Associazione Regionale è costituita dai legali rappresentanti delle strutture Provinciali e Territoriali. Dette strutture periferiche, in occasione dei loro Congressi, autonomamente, possono eleggere un socio diverso dal legale rappresentante per partecipare al Congresso Regionale. Tali delegati, per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% delle strutture Provinciali e Territoriali. La convocazione spetta al Commissario Regionale. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Congressuale può essere convocata su iniziativa di almeno un terzo dei legali rappresentanti delle strutture Provinciali e Territoriali. La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea congressuale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea costituisce l'Associazione Regionale, elegge il Consiglio Regionale ed il Presidente Regionale. L'Associazione Regionale è un'Associazione autonoma, libera e democratica. La struttura regionale fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato sindacale; è un'associazione no profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Regionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione Regionale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Regionale;



- d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari;
- f) alla sovranità del Congresso regionale degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

ART. 27- COMPETENZE

La Struttura Regionale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli associati nell'ambito regionale, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il Territorio Regionale, al fine di garantire un modus operandi omogeneo. Alla struttura Regionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, delle politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori dell'associazione nell'ambito del Territorio Regionale di propria competenza. La struttura Regionale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto:

- si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma;
 - ha un proprio patrimonio;
 - redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario;
 - decide la propria gestione;
 - elegge gli Organi dirigenziali;
 - delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.
- La Struttura periferica Regionale effettua altresì, nei confronti dei propri associati, le prestazioni di servizi che rientrano tra le finalità istituzionali. Tali servizi vengono elargiti esclusivamente a tutte quelle realtà Provinciali che rientrano nel proprio Territorio Regionale e che non hanno, per qualsiasi motivo, organizzato i servizi istituzionali agli associati. La Struttura Regionale ha il compito, dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei servizi istituzionali agli associati erogati direttamente e tramite le strutture che ad essa fanno riferimento. L'Associazione Regionale, nella propria autonomia, organizza qualsiasi iniziativa, nell'interesse generale degli associati, secondo gli orientamenti dell'Assemblea del Consiglio Regionale, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 28 – CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è il massimo Organo dell'Associazione a livello regionale, esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Regionale dei delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea congressuale deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Segretario Regionale, comunicare per iscritto, ai Responsabili dell'Assemblee dei Consigli Provinciali e Territoriali dei delegati, la convocazione dell'Assemblea congressuale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data stabilita per la celebrazione dello stesso. L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti delle strutture Provinciali e Territoriali: questi, per rendere valido il Congresso, dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione.

ART. 29 – COMPITI DEL CONGRESSO REGIONALE

Tale Organo deve:

- esaminare e discutere la relazione del Segretario Regionale;
- eleggere il Consiglio Regionale dei delegati;
- eleggere il Segretario Regionale;



- delineare l'indirizzo dell'attività sindacale dell'Associazione Regionale e le linee programmatiche;
 - deliberare, previo voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo scioglimento della struttura regionale;
 - deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati al Congresso Regionale.
- Le decisioni espresse dall'Assemblea Congressuale Regionale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Congressuale Regionale è presieduta da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza. L'Assemblea Congressuale Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

ART. 30 – CONSIGLIO REGIONALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Regionale dei Delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Regionale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di tredici, compreso il Segretario Regionale. I compiti del Consiglio Regionale dei delegati sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale Regionale;
 - adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Congressuale Regionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
 - assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - approvare il regolamento per la gestione dei servizi istituzionali agli associati.
- Il Consiglio Regionale dei delegati è convocato dal Segretario Regionale che lo presiede. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Segretario Regionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Regionale dei Delegati. Il Consiglio Regionale dei delegati ed il Segretario Regionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Regionale e decadono dallo stesso, i componenti, se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Regionale.

ART. 31 – IL SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale dei delegati:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello regionale;
- b) rappresenta in giudizio l'Associazione a livello regionale;
- c) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- d) cura i rapporti con gli Enti;
- e) sigla gli accordi di categoria nell'ambito regionale;
- f) provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio Regionale dei delegati;
- g) cura i rapporti con le banche accendendo c/c bancari e/o postali, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio Regionale dei delegati;
- h) assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell'Associazione Regionale;
- i) redige il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dal presente Statuto
- j) nomina i responsabili sindacali Zonali, che fanno riferimento alla struttura sindacale dallo stesso rappresentata;
- k) nomina, se lo ritiene necessario, nell'interesse generale dell'Associazione Regionale, il Vice Segretario Regionale;
- l) programma, gestisce e controlla i servizi di assistenza sindacale, fiscale e previdenziale agli associati, limitatamente alle strutture subordinate alla struttura rappresentata;
- m) firma le convenzioni per la gestione dei servizi.





ART. 32 – IL SEGRETARIO REGIONALE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Regionale, nell'interesse generali degli associati, ha facoltà di eleggere il Segretario Regionale Amministrativo il quale oltre ad occuparsi dei compiti amministrativi specifici, in assenza del Segretario Regionale, per qualsiasi suo impedimento, rappresenta l'Associazione Regionale ed assume, temporaneamente, tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario Regionale.

ART. 33 - COORDINATORE REGIONALE

Il Consiglio Regionale ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di eleggere un Coordinatore Regionale per ciascun settore. Il Coordinatore esegue tutte le disposizioni, che gli vengono impartite dal Segretario Regionale.

ART. 34 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Struttura sindacale Regionale è costituito dai beni mobili ed immobili e da proventi che dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, acquisti, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente.

ART. 35 – ENTRATE

Le entrate della Struttura sindacale Regionale derivano:

- da contributi sindacali erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre strutture sindacali periferiche;
- da contributi sindacali erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli associati;

ART. 36 – IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Segretario Regionale, responsabile legale della struttura sindacale, dovrà stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il responsabile legale della struttura sindacale dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci il quale, effettuato il controllo, comunicherà al socio ricorrente ed all'Assemblea Regionale dei delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea Regionale dei delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo entro il trenta giugno di ogni anno. Il Segretario Regionale, responsabile legale della struttura sindacale, dovrà conservare la documentazione fiscale per i termini previsti dalla Legislazione corrente in materia.

ART. 37 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia.

Nelle more della decisione del suddetto Organo, il Segretario Regionale può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale dell'Associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazioni interne dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

CAPITOLO III^o – STRUTTURA PERIFERICA TERRITORIALE

ART. 38 – PRINCIPI COSTITUTIVI





L'Associazione Territoriale è costituita dai legali rappresentanti delle strutture Zonali di sua competenza. Dette strutture periferiche, in occasione dei loro Congressi, autonomamente, possono eleggere un socio diverso dal legale rappresentante per partecipare al Congresso Territoriale. Tali delegati, per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% delle strutture Zonali. La convocazione spetta al Commissario Territoriale. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Congressuale può essere convocata su iniziativa di almeno un terzo dei legali rappresentanti delle strutture Zonali. La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea congressuale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'associazione. L'Assemblea costituisce l'Associazione Territoriale, elegge il Consiglio Territoriale ed il Presidente Territoriale. L'Associazione Territoriale è un'associazione autonoma, libera e democratica. La struttura Territoriale fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato sindacale; è un'associazione no profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Territoriale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione Territoriale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Territoriale;
- d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari;
- f) alla sovranità del Congresso Territoriale degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

ART. 39 - COMPETENZE

La Struttura Territoriale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli associati nell'ambito territoriale, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il Territorio di sua competenza, al fine di garantire un modus operandi omogeneo. Alla struttura Territoriale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, delle politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori dell'associazione nell'ambito del Territorio di propria competenza. La struttura Territoriale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto:

- si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma;
- ha un proprio patrimonio;
- redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario;
- decide la propria gestione;
- elegge gli Organi dirigenziali;
- delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

La Struttura periferica Territoriale effettua altresì, nei confronti dei propri associati, le prestazioni di servizi che rientrano tra le finalità istituzionali. Tali servizi vengono elargiti esclusivamente a





tutte quelle realtà Zonali che rientrano nel proprio Territorio e che non hanno, per qualsiasi motivo, organizzato i servizi istituzionali agli associati. La Struttura Territoriale ha il compito, dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei servizi istituzionali agli associati erogati direttamente e tramite le strutture che ad essa fanno riferimento. L'Associazione Territoriale, nella propria autonomia, organizza qualsiasi iniziativa, nell'interesse generale degli associati, secondo gli orientamenti dell'Assemblea del Consiglio Territoriale, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 40 – CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è il massimo Organo dell'Associazione a livello territoriale esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Territoriale dei delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'associazione. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea congressuale deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Segretario Territoriale, comunicare per iscritto, ai Responsabili dell'Assemblea dei Consigli Zonali dei delegati la sua competenza, la convocazione dell'Assemblea congressuale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data stabilita per la celebrazione dello stesso. L'Assemblea Territoriale è composta dai rappresentanti delle strutture Zonali di sua competenza; questi, per rendere valido il Congresso, dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'associazione.

ART. 41 – COMPITI DEL CONGRESSO TERRITORIALE

Tale Organo deve:

- esaminare e discutere la relazione del Segretario Territoriale;
 - eleggere il Consiglio Territoriale dei delegati;
 - eleggere il Segretario Territoriale;
 - delineare l'indirizzo dell'attività sindacale dell'Associazione Territoriale e le linee programmatiche;
 - deliberare, previo voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo scioglimento della struttura Territoriale;
 - deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Territoriale o da un terzo dei delegati al Congresso Territoriale.
- Le decisioni espresse dall'Assemblea Congressuale Territoriale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Congressuale Territoriale è presieduta da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza. L'Assemblea Congressuale Territoriale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

ART. 42 – CONSIGLIO TERRITORIALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Territoriale dei delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Territoriale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di tredici, compreso il Segretario Territoriale. I compiti del Consiglio Territoriale dei delegati sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale Territoriale;
 - adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Congressuale Territoriale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
 - assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - approvare il regolamento per la gestione dei servizi istituzionali agli associati.
- Il Consiglio Territoriale dei delegati è convocato dal Segretario Territoriale che lo presiede. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Segretario Territoriale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Territoriale dei delegati. Il Consiglio Territoriale dei delegati ed il Segretario



Territoriale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Territoriale e decadono dallo stesso se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Territoriale.

ART. 43 – IL SEGRETARIO TERRITORIALE

Il Segretario Territoriale è eletto dall'Assemblea Territoriale dei delegati:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello territoriale;
- b) rappresenta in giudizio l'Associazione a livello territoriale;
- c) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- d) cura i rapporti con gli Enti;
- e) sigla gli accordi di categoria nell'ambito territoriale;
- f) provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio Territoriale dei delegati;
- g) cura i rapporti con le banche accendendo c/c bancari e/o postali, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio Territoriale dei delegati;
- h) assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell'Associazione Territoriale;
- i) redige il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dal presente Statuto
- j) nomina i responsabili sindacali Zonali, che fanno riferimento alla struttura sindacale dallo stesso rappresentata;
- k) nomina, se lo ritiene necessario, nell'interesse generale dell'Associazione Territoriale, il Vice Segretario Territoriale;
- l) programma, gestisce e controlla i servizi di assistenza sindacale, fiscale e previdenziale agli associati, limitatamente alle strutture subordinate alla struttura rappresentata;
- m) firma le convenzioni per la gestione dei servizi.

ART. 44 – IL SEGRETARIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Territoriale, nell'interesse generali degli associati, ha facoltà di eleggere il Segretario Territoriale Amministrativo, il quale oltre ad occuparsi dei compiti amministrativi specifici, in assenza del Segretario Territoriale, per qualsiasi suo impedimento, rappresenta l'Associazione Territoriale ed assume, temporaneamente, tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario Territoriale.

ART. 45 - COORDINATORE TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di eleggere un Coordinatore Territoriale per ciascun settore. Il Coordinatore esegue tutte le disposizioni, che gli vengano impartite dal Segretario Territoriale.

ART. 46 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Struttura sindacale Territoriale è costituito dai beni mobili ed immobili e da proventi che dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, acquisti, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo, in attesa di essere utilizzate secondo la normativa vigente.

ART. 47 – ENTRATE

Le entrate della Struttura sindacale Territoriale derivano:

- da contributi sindacali erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre strutture sindacali periferiche;
- da contributi sindacali erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli associati;

ART. 48 – IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Segretario Territoriale, responsabile legale della struttura sindacale, dovrà stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra,



sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il responsabile legale della struttura sindacale dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci il quale, effettuato il controllo, comunicherà al socio ricorrente ed all'Assemblea Territoriale dei delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea Territoriale dei delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario Consumato entro il trenta giugno di ogni anno. Il Segretario Territoriale, responsabile legale della struttura sindacale, dovrà conservare la documentazione fiscale per i termini previsti dalla Legislazione corrente in materia.

ART. 49 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nella more della decisione del suddetto Organo, il Segretario Territoriale può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale dell'Associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

CAPITOLO IV° - STRUTTURA PERIFERICA PROVINCIALE
ART. 50 – PRINCIPI COSTITUTIVI

L'Associazione Provinciale è costituita dai legali rappresentanti delle strutture Zonali, i quali sono parte fondante della Struttura Sindacale Provinciale che si istituisce e dalla quale decidono autonomamente di dipendere per la loro gestione, organizzazione e controllo. Gli stessi per poter partecipare al Congresso Costitutivo della struttura sindacale devono essere stati eletti dai Congressi Zonali di loro competenza. Dette strutture, in occasione dei loro congressi, autonomamente, possono eleggere un socio diverso dal Legale Rappresentante per partecipare al Congresso Provinciale. Tali delegati, per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% delle strutture Zonali. La convocazione spetta al Segretario Provinciale, il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario entro sei mesi dalla sua nomina. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Congressuale può essere convocata su iniziativa di almeno un terzo dei Legali Rappresentanti delle strutture Zonali. La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea congressuale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea costituisce l'Associazione Provinciale, elegge il Consiglio Provinciale ed il Presidente Provinciale. L'Associazione Provinciale è un'associazione autonoma, libera, e democratica. La struttura Provinciale fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato sindacale; è un'associazione no profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Provinciale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione Provinciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e



prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;

e) all'eleggibilità libera degli organi statutari;

f) alla sovranità dell'assemblea Provinciale degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;

g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

ART. 51 - COMPETENZE

La struttura periferica Provinciale **ASNALI - COLF** ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto la struttura Provinciale :

- si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma;
- ha un proprio patrimonio;
- redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario;
- decide la propria gestione;
- elegge gli Organi dirigenziali;
- delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

La Struttura Provinciale direttamente, nonché tramite le strutture di base Zonali dalla stessa promosse, ha il compito dell'organizzazione e della gestione dei servizi istituzionali agli associati che ad essa fanno riferimento.

ART. 52 - CONGRESSO PROVINCIALE DEI DELEGATI

Il Congresso Provinciale dei delegati è il massimo Organo dell'Associazione sindacale Provinciale, essa si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Provinciale dei delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al Sindacato. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea congressuale deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Responsabile Provinciale, comunicare per iscritto, ai Responsabili dei Consigli Zonali dei delegati che ad essa fanno riferimento, la convocazione dell'Assemblea congressuale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data stabilita per la celebrazione dello Stesso. L'assemblea Provinciale è composta dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Zonali, che ad essa fanno riferimento; quest, per rendere valido il Congresso, dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione.

ART. 53 - COMPITI DEL CONGRESSO PROVINCIALE DEI DELEGATI

Tale Organo deve:

- esaminare e discutere la relazione del Segretario Provinciale;
 - eleggere il Consiglio Provinciale dei delegati;
 - eleggere il Segretario Provinciale;
 - delineare l'indirizzo dell'attività sindacale dell'associazione provinciale e le linee programmatiche;
 - deliberare, previo voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo scioglimento della struttura periferica;
 - deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o da un terzo dei delegati al Congresso Provinciale.
 - approvare il regolamento per la gestione dei servizi istituzionali agli associati;
- Le decisioni espresse dall'Assemblea Congressuale Provinciale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Congressuale Provinciale è presieduta da uno dei delegati ai





Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza. L'Assemblea Congressuale Provinciale delibera validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

ART. 54 – CONSIGLIO PROVINCIALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Provinciale dei Delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Provinciale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici, compreso il Segretario Provinciale. I compiti del Consiglio Provinciale dei delegati sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale Provinciale;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Congressuale Provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Il Consiglio Provinciale dei delegati è convocato dal Segretario Provinciale che lo presiede. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Segretario Provinciale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Provinciale dei Delegati. Il Consiglio Provinciale dei delegati ed il Segretario Provinciale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Provinciale e decadono dallo stesso se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le adunanze del Consiglio Provinciale dei delegati sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione; le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Provinciale.

ART. 55 – IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale dei delegati:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello provinciale;
- b) rappresenta in giudizio l'Associazione a livello provinciale;
- c) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- d) cura i rapporti con gli Enti;
- e) sigla gli accordi di categoria nell'ambito provinciale;
- f) provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa deliberazione favorevole del Consiglio provinciale dei delegati;
- g) cura i rapporti con le Banche accendendo c/c bancari e/o postali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Provinciale dei delegati;
- h) assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale del Sindacato Provinciale;
- i) redige il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- j) nomina i responsabili sindacali Zonali che fanno riferimento alla struttura sindacale dallo stesso rappresentata;
- k) nomina, se lo ritiene necessario, nell'interesse generale dell'Associazione Provinciale, il Vice Segretario Provinciale;
- l) programma, gestisce e controlla i servizi di assistenza sindacale, fiscale e previdenziale agli associati, limitatamente alle strutture Zonali subordinate alla struttura rappresentata;
- m) firma le convenzioni per la gestione dei servizi a livello provinciale.

ART. 56 – IL SEGRETARIO PROVINCIALE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Provinciale, nell'interesse generali degli associati, ha facoltà di eleggere il Segretario Provinciale Amministrativo il quale oltre ad occuparsi dei compiti amministrativi specifici, in assenza del Segretario Provinciale, per qualsiasi suo impedimento, rappresenta l'Associazione ed assume, temporaneamente, tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario Provinciale.





ART. 57 - COORDINATORE PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale ha facoltà, qualora ne ravvisa la necessità, di eleggere un Coordinatore Provinciale per ciascun settore. Il Coordinatore esegue tutte le disposizioni, che gli vengano impartite dal Segretario Provinciale.

ART. 58 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Struttura sindacale Provinciale è costituito dai beni mobili ed immobili e da proventi che dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, acquisti, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente.

ART. 59 - ENTRATE

Le entrate della Struttura sindacale Provinciale derivano:

- da contributi sindacali erogati direttamente dall'Associazione Nazionale, da altre strutture sindacali periferiche;
- da contributi sindacali erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati.
- dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli associati.

ART. 60 - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA SEDE PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale, responsabile legale della struttura sindacale, dovrà stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il responsabile legale della singola struttura sindacale dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci il quale effettuerà il controllo e comunicherà al Socio ricorrente ed all'Assemblea Provinciale dei delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea Provinciale dei delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo entro il trenta giugno di ogni anno. Il Segretario Provinciale, responsabile legale della struttura sindacale, dovrà conservare la documentazione fiscale per i termini previsti dalla Legislazione corrente in materia.

ART. 61 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte dell'Assemblea Provinciale dei delegati. Nelle more della decisione del suddetto Organo il Segretario Provinciale può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politica sindacale del Sirdacato;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna del Sindacato a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

CAPITOLO V° - STRUTTURA PERIFERICA ZONALE

ART. 62 - CONGRESSO ZONALE / RESPONSABILE ZONALE

Le Associazioni Zonali sono costituite dall'Assemblea dei Soci, i quali sono parte fondante della medesima struttura sindacale che si istituisce e dalla quale decidono autonomamente di dipendere per usufruire dei servizi istituzionali. La convocazione spetta al Commissario Zonale, il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario, entro sei mesi dalla sua nomina. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Congressuale può essere convocata su iniziativa di almeno un terzo degli Associati. La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea





congressuale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'Associazione. I Responsabili Zonali vengono nominati, in regime commissariale, dal Responsabile della Struttura Sindacale (Regionale, Territoriale e/o Provinciale) a cui ciascuno fa riferimento, in caso di loro inadempienze, possono essere nominati dal Presidente Nazionale. La loro nomina decade automaticamente, senza alcun avviso, in caso di mancata convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi statutari, entro sei mesi dal ricevimento dell'incarico di commissario. L'Assemblea congressuale Zonale degli associati si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea elegge:

- I Responsabili della struttura sindacale;
- i Consigli Zonali.

L'Assemblea Congressuale, nella sua autonomia, ha facoltà di eleggere, quale delegato al Congresso Territoriale e/o Provinciale un socio diverso dal legale rappresentante della Struttura Zonale.

L'Assemblea per essere valida:

- deve essere convocata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea;
- la convocazione può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede della struttura;
- in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza degli associati;
- in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

ART. 63 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE ZONALE

I Responsabili Zonali rappresentano le strutture sindacali di base a cui gli associati si rivolgono per rilasciare l'adesione e per usufruire dei servizi. I responsabili summenzionati, per l'erogazione dei servizi agli associati ed il tesseramento, si attengono alle direttive impartite dai legali rappresentanti delle strutture sindacali Regionali, Territoriali e/o Provinciali di appartenenza.

I Responsabili Zonali,;

- possono accedere, in nome e per conto della struttura Zonale da loro rappresentata, c/c postali e/o bancari, previa autorizzazione dall'Assemblea Zonale. Tale autorizzazione può essere concessa altresì dal Responsabile della struttura periferica (Regionale, Territoriale, Provinciale) di loro riferimento.

I Responsabili Zonali, dovranno stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli Associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il Responsabile Legale della singola struttura sindacale dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale effettuato il controllo comunicherà al Socio ricorrente ed all'Assemblea Zonale dei delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea Zonale dei delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo entro il trenta giugno di ogni anno. Il Responsabile Legale della struttura sindacale dovrà conservare la documentazione fiscale per i termini previsti dalla Legislazione corrente in materia.

CAPITOLO VI° - ASSOCIAZIONI AFFILIATE

ART. 64 - AFFILIAZIONI





Possono aderire e/o affidarsi all'Associazione Nazionale, senza diritto di elettorato attivo e passivo, le Associazioni che, condividendo i principi ed i valori ispiratori dell'Associazione, rispettandone lo Statuto, nonché contribuendo con una quota associativa specificamente determinata dalla Segreteria Nazionale dell'ASNALI - COLF, intendano aderire all'ASNALI - COLF per meglio assistere i propri associati. Le richieste di affiliazione, da parte delle predette Associazioni, sono rivolte alla Segreteria Nazionale dell'Associazione che delibera in merito e devono essere corredate dal loro Statuto, nonché dalla delibera del loro Organo deliberante da cui si evince la volontà dell'affiliazione ed il rispetto del presente Statuto. La Segreteria Nazionale dell'ASNALI - COLF delibera sulla richiesta di affiliazione e, in caso di accettazione, determina il contributo che l'Associazione affiliata è tenuta a versare all'ASNALI - COLF, nonché la ritenuta che tratterrà l'ASNALI - COLF su eventuali deleghe di provenienza delle Associazioni affiliate, riscosse tramite le convenzioni con gli Enti con cui l'Associazione Nazionale è convenzionata.

ART. 65 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono essere ammesse all'ASNALI - COLF le Associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere uno Statuto che non sia in contrasto con il presente Statuto;
- disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie a fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli Associati;
- svolgere esclusivamente attività coerenti con le finalità statutarie dell'ASNALI - COLF e volte a beneficio degli associati;
- accettare che l'ASNALI - COLF effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione degli elenchi dei soci e delle informazioni relative alle quote associative da questi versate.

ART. 66 - LOGO E DENOMINAZIONE

L'uso della denominazione "ASNALI - COLF", eventualmente accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale, settoriale o categoriale deve essere espressamente autorizzata con delibera della Segreteria Nazionale ASNALI - COLF. La denominazione di cui sopra ed il relativo logo sono marchi di proprietà dell'ASNALI - COLF; la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti all'ASNALI - COLF e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo. L'ASNALI - COLF, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni.

ART. 67 - RECESSO

Il recesso dall'ASNALI - COLF si esercita con apposita richiesta scritta alla Segreteria Nazionale ASNALI - COLF, comunicata mediante lettera raccomandata a.r. Il recesso dalla ASNALI - COLF è deliberato con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti delle associazioni affiliate. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue eventuali debiti nei confronti della ASNALI - COLF.

ART. 68 - ESCLUSIONE

L'esclusione delle Associazioni affiliate alla ASNALI - COLF è deliberata dalla Segreteria Nazionale della stessa. L'esclusione e le ordinarie motivazioni sono inviate al Presidente dell'Associazione affiliata, il quale può promuovere istanza avverso l'esclusione decisa dalla



Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale della **ASNALI - COLF**. Tra la data della ricezione dell'istanza promossa dall'Associazione affiliata e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale **ASNALI - COLF** deve intercorrere un termine non inferiore ai 20 giorni. Fino a 10 giorni prima di detta data il Presidente dell'Associazione affiliata può far pervenire le proprie osservazioni scritte al Consiglio Nazionale **ASNALI - COLF**. La delibera di esclusione e/o riammissione è comunicata al Presidente dell'Associazione affiliata entro 10 giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. Ricevuta la comunicazione della delibera di esclusione da parte Consiglio Nazionale **ASNALI - COLF**, gli Organi associativi collegiali dell'Associazione affiliata, entro 15 giorni dalla predetta decisione, possono proporre opposizione al Collegio Nazionale di Garanzia della **ASNALI - COLF** che decide definitivamente entro i trenta giorni successivi. L'esclusione dalla **ASNALI - COLF** può avvenire per:

- il mancato pagamento dei contributi associativi, progressi e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti della **ASNALI - COLF**, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
- la violazione di principi e norme contenuti nel presente Statuto;
- altri eventuali fatti gravi che possano compromettere l'immagine della **ASNALI - COLF** e/o il rapporto fiduciario intercorrente tra quest'ultima e l'Associazione affiliata.

L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, progressi e per l'intero anno in corso, e non estingue eventuali debiti nei confronti dell'**ASNALI - COLF**. L'esclusione non fa venir meno il rapporto esistente tra la **ASNALI - COLF** ed i Datori di Lavoro e Pensionati aderenti all'Associazione esclusa, i quali, possono continuare ad avvalersi dei relativi servizi tramite le articolazioni **ASNALI - COLF** presenti sul Territorio ed a te quali posso conferire la loro adesione.

ART. 69 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Le Associazioni affiliate mantengono la loro denominazione, sgl e logo e, come tali, conservano la loro assoluta autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configurano quali enti giuridicamente autonomi, dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza le strutture affiliate all'Associazione sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parti nelle relative controversie. L'**ASNALI - COLF** quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dalle associazioni affiliate alla stessa, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

